

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1333)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampato n. 2331)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Interno

(SPATARO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 DICEMBRE 1960

Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere all'acquisto delle aree occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge

25 giugno 1949, n. 409, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173.

I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.